

**UFFICIO DELL’ADDETTO PER LA DIFESA**

PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA NELLA REPUBBLICA DI SERBIA

**AVVISO PUBBLICO PER L'OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONI PER IL Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate DEL 4 NOVEMBRE 2025**

L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA

VISTO l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che individua i principi generali ai quali deve attenersi la Pubblica Amministrazione in materia di contratti di sponsorizzazione;

VISTO l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”;

PREMESSO

che l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado agisce in un favorevole contesto in un Paese che conta la presenza di oltre 1200 aziende interamente o parzialmente a capitale italiano, operanti in settori strategici quali quello bancario, assicurativo, *automotive*, infrastrutture, energetico, tessile e alimentare e che il livello dell'interscambio commerciale bilaterale si è attestato nel 2022 a circa 4,6 miliardi di euro;

che si rende opportuno, in ragione dell'interesse manifestato da diverse imprese italiane a partecipare ad iniziative di carattere promozionale in collaborazione con l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado di procedere alla sponsorizzazione in occasione del ricevimento per il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate che si svolgerà il 6 novembre 2025;

che, dovendo le sponsorizzazioni, come tutte le attività della Pubblica Amministrazione, essere volte al perseguimento di un interesse pubblico, individuato dall' art. 43 della Legge 449/1997 nei seguenti tre punti: a) favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa; b) realizzare maggiori economie e c) rendere una migliore qualità dei servizi, ne consegue che i limiti di utilizzo delle sponsorizzazioni sono i seguenti:

* devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
* non possono essere contrarie ai principi generali dell'ordinamento costituzionale italiano o comunque vietate dalla legge;
* non devono arrecare pregiudizio o danno all'immagine ed alle iniziative dell’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado;

RENDE NOTO

Che si intende offrire la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione in occasione del ricevimento per la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate che si svolgerà il 6 novembre 2025 a soggetti pubblici o privati interessati che, dietro corrispettivo in denaro, da versare direttamente ai fornitori di servizi alla stazione appaltante, o collaborazione “*in* *kind*”, intendano promuovere la propria immagine attraverso la pubblicazione del proprio logo o altra adeguata modalità comunicativa.

Art. 1 - REQUISITI GENERALI PER LA SPONSORIZZAZIONE

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione soggetti pubblici o privati, imprese produttrici di beni e servizi, associazioni e fondazioni, raggruppamenti temporanei di imprese che abbiano interesse a promuovere la propria immagine, ragione sociale o altri elementi distintivi, in occasione della celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate organizzata da questo Ufficio il prossimo 6 novembre 2025, i cui “valori” fondamentali non siano in contrasto con quelli dell’Istituzione e che i messaggi veicolati non siano contrari all’immagine della ricorrenza che si celebra, come meglio specificato in seguito.

Art. 2 - Elementi dell’accordo di sponsorizzazione

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili le risorse per lo svolgimento dell’attività di cui al preambolo. L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado potrà consentire la presenza di più sponsor. I rapporti tra l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado e gli sponsor saranno disciplinati da separati contratti stipulati in base alla normativa italiana vigente e agli usi locali.

Rimangono a carico dello sponsor le spese relative a eventuali forniture e al pagamento di eventuali imposte, tasse o corrispettivi o oneri comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti di diritto nazionale o locale, derivanti dall'esecuzione del contratto.

I soggetti selezionati come sponsor si obbligheranno ad erogare una somma di denaro da versare direttamente ai fornitori di servizi alla stazione appaltante, oppure alla prestazione di servizi o forniture, in cambio della valorizzazione del marchio commerciale in occasione dell’evento sponsorizzato, secondo modalità da concordare in ragione della partecipazione economica all’evento.

A titolo esemplificativo, la valorizzazione del marchio può consistere in:

1. inclusione del marchio/logo dello sponsor nel programma relativo all’evento oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzato dall’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA;
2. inserimento del marchio/logo dello sponsor negli eventuali spazi espositivi dell’evento oggetto del contratto di sponsorizzazione organizzato dall’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA.

Art. 3 - Requisiti dello sponsor

Questi i requisiti di cui gli sponsor dovranno essere in possesso:

* coerenza con gli interessi pubblici e non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa;
* assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità;
* assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA o delle sue iniziative;
* assenza di contenzioso con l'Amministrazione proponente;
* inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
* inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 4 - TIPOLOGIE DI SPONSOR

L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado intende avvalersi delle due seguenti tipologie di “Sponsor”: a) “Main Sponsor” (o “Sponsor Principale”) e b) “Sponsor”.

Art. 5 - OGGETTO E CORRISPETTIVO MINIMO

Oggetto del presente Avviso è di ricevere delle sponsorizzazioni per la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate che si svolgerà il 6 novembre 2025. La sponsorizzazione darà diritto ad adeguata visibilità del logo (“spazio pubblicitario”) dello sponsor in occasione dell’evento. Il corrispettivo netto minimo richiesto per la sponsorizzazione è pari ad almeno Euro 2.000,00 (duemila/00) al fine dell’attribuzione dell’appellativo di “*Main* *Sponsor*”, e ad almeno un contributo da 100 (cento/00) a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) al fine dell’attribuzione dell'appellativo di “Sponsor”. Le somme indicate sono da intendersi al netto delle spese bancarie. La sponsorizzazione darà diritto ad adeguata visibilità del logo (“spazio pubblicitario”) dello sponsor in occasione dell'evento.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

L'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati di cui all'Art. 1 dovrà essere presentata in forma scritta e dovrà pervenire, tramite servizio postale, raccomandata, o corriere autorizzato ovvero mediante consegna a mano da recapitare al seguente indirizzo: Ambasciata d’Italia – Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado – Bircaninova, 11 – 11000 Belgrado, entro il 20 ottobre 2025. In alternativa, potrà essere presentata a mezzo posta elettronica alla casella di posta elettronica difeitalia.belgrado@smd.difesa.it entro la medesima data del 20 ottobre 2025. Le offerte di sponsorizzazione, sottoscritte dal legale rappresentante in caso di persone giuridiche, dovranno obbligatoriamente contenere:

* le generalità dello sponsor (persona fisica o giuridica);
* l’indicazione dettagliata dei beni/servizi offerti;
* l’accettazione delle clausole contenute nel presente avviso;
* il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023 per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
* l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione;
* l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
* la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa;
* l’impegno dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità, gli adempimenti e gli eventuali costi locali inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario;
* l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Per conto del Titolare del trattamento dei dati agisce l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado;
* apposita autocertificazione, secondo il modello allegato “Documento unico dei requisiti”, attestante l'inesistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi dei citati articoli da 94 a 98 del d,lgs. 36/2023.

Le candidature potranno riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di partecipazione alle spese attraverso il pagamento di fatture) e di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) e sarà possibile presentare candidature che prevedano entrambe le forme (in parte finanziaria e in parte tecnica).

La presente comunicazione non impegna in alcun modo l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado, il quale si riserva di contattare gli interessati per la programmazione dell’evento secondo le modalità sopra riportate.

Art. 7 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, prive di sottoscrizione autografa oppure presentate oltre il termine indicato nel presente avviso. Del giorno di arrivo del plico o dell'eventuale corrispondenza elettronica farà fede esclusivamente l'apposito timbro apposto dall’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado non si assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati alla consegna.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, si riserva il diritto di valutare ed eventualmente rifiutare, senza obbligo di fornire motivazione al potenziale sponsor offerente, qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

* l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado ritenga che possa derivarne un conflitto d'interesse con l’attività svolta;
* l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
* l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado reputi l'offerta inaccettabile per motivi di inopportunità generale o per contrarietà alla legge italiana in materia di contratti pubblici;
* l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado valuti che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, l’offerta sia ritenuta contraria ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano o vietata dalla legge, ovvero sia ritenuta incompatibile con il ruolo istituzionale dello stesso Ufficio dell’Addetto per la Difesa o non conforme agli indirizzi di politica estera italiana;
* la sponsorizzazione riguardi propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e, più in generale, tutte le espressioni contrarie alle leggi e ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

L’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado si riserva il diritto di recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza alcuna condizione o limitazione, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate.

Art. 9 - EVENTUALE IMPOSSIBILITà SOPRAVVENUTA

L'eventuale impossibilità sopravvenuta di realizzare il ricevimento per la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate per motivi organizzativi inderogabili, che verranno comunicati formalmente via mail dall’Ufficio dell’Addetto per la Difesa almeno 3 giorni prima della data stabilita per l’evento, non darà diritto all’aggiudicatario di richiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate. In tale ipotesi, l’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado offrirà all’aggiudicatario la possibilità di sponsorizzare la celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate del 4 novembre 2026.

Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La gestione della sponsorizzazione sarà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale saranno in particolare richiamati, quali clausole vincolanti, tutti i contenuti del presente Avviso. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzato l’utilizzo dello “spazio pubblicitario”. Non è consentito il subentro successivo di altro soggetto nel contratto di sponsorizzazione stipulato dall’Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso la Repubblica di SERBIA a Belgrado con lo sponsor.

Qualora da successive verifiche dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, la ditta interessata incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Belgrado, 03 ottobre 2025

L’ADDETTO PER LA DIFESA

 Col. f. s.SM Aurelio COSTA

IL PRESENTE AVVISO è STATO AFFISSO ALL'ALBO DELL’AMBASCIATA D’ITALIA IL GIORNO 03 OTTOBRE 2025 E NELLO STESSO GIORNO PUBBLICATO SUL SITO WEB UFFICIALE DELL'AMBASCIATA ([www.ambbelgrado.esteri](http://www.ambbelgrado.esteri).it)